

Contratto di controllo

Stipulato tra l'organismo di controllo:

ABCERT S.r.l.

Via Enzenberg, 38

I-39018 Terlanò

Codice fiscale e partita IVA 02561910213

in persona del legale rappresentante

Thomas Damm

di seguito convenzionalmente denominato

“ABCERT” o “ORGANISMO DI CONTROLLO”

Premesso che

ABCERT è un Organismo di Controllo riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con D.M. 3073 dd. 28/02/2019 ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007;

l'Operatore ha inoltrato istanza ad ABCERT per l'ottenimento della certificazione del metodo di produzione biologico in conformità al citato Regolamento CE;

l'Operatore è a conoscenza delle leggi che regolano l'agricoltura biologica e delle norme di produzione dettate da ABCERT;

l'Operatore è a conoscenza dei provvedimenti di non conformità che possono essere comminate allo stesso qualora si riscontrino irregolarità nell'applicazione del metodo di produzione e/o nell'osservanza delle procedure;

l'Operatore è a conoscenza dell'obbligo a carico dell'Organismo di Controllo, nell'esercizio dell'attività di controllo, di comunicare al Ministero e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto nonché informare senza ritardo il Ministero e le autorità competenti per l'esercizio della vigilanza qualora i risultati dei controlli rivelino una infrazione o irregolarità;

tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto del contratto

1.1. L'Operatore affida ad ABCERT il servizio di controllo e certificazione della propria azienda, ai sensi dello schema “agricoltura biologica – Reg. CE 834/2007” per quanto attiene alle attività indicate nella domanda di certificazione.

1.2. Parte integrante e sostanziale del presente contratto è il Regolamento per la certificazione relativo allo schema “agricoltura biologica – Reg. CE 834/2007 nonché il D.Lgs. n. 20/2018, i quali l'Operatore dichiara di conoscere e accettare integralmente, obbligandosi a rispettarlo in ogni loro parte.

2. Procedura per l'ammissione al sistema di controllo e certificazione

2.1 Per accedere al sistema di controllo l'Operatore, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la conformità dei prodotti biologici al Reg. CE 834/2007, deve presentare apposita richiesta ad ABCERT, allegando la documentazione indicata al punto 7.2 “Sistema di controllo” del Regolamento Tecnico RT-16 rev. 05 di ACCREDIA e s.m.

e l'azienda:

Denominazione dell'azienda

Sede legale (Indirizzo, CAP, città)

Codice fiscale e partita IVA

in persona del legale rappresentante:

di seguito convenzionalmente denominato

“OPERATORE” o “AZIENDA”

e i., che qui si intende integralmente richiamata e può essere visionata sul sito www.accredia.it (documenti).

2.2 Una volta prodotta integralmente la documentazione richiesta, ABCERT procederà con l'ispezione iniziale, effettuando la verifica della dichiarazione, delle descrizioni e delle misure adottate dall'Operatore.

2.3 L'operatore, in assenza della presente procedura di ammissione, non potrà immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico.

2.4 Nel caso in cui l'Operatore sia già stato ammesso al sistema di controllo e certificazione presso altro Organismo di Controllo, ABCERT non potrà procedere all'emissione di alcun documento riguardante l'Operatore, le sue attività ed i suoi prodotti che attestino il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea, in assenza della dichiarazione liberatoria rilasciata dal precedente Organismo di Controllo.

2.5 Laddove vengano riscontrate eventuali carenze ovvero la mancata osservanza delle disposizioni del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE n. 889/2008 e s.m. e i. nonché del D.Lgs. n. 20/2018, ABCERT redigerà una relazione che l'Operatore si impegna a controfirmare, adottando le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

2.6 L'accesso al sistema di controllo e certificazione impegna l'Operatore a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti di legge ed a quelle dello schema di certificazione adottato.

3. Obblighi dell'Operatore

3.1. L'Operatore, che si riconosce unico responsabile di non conformità del prodotto alle leggi vigenti e dei difetti nelle singole fasi di produzione e/o preparazione, si impegna ad adempiere e rispettare:

- le norme del Regolamento CE 834/2007 in particolare quanto specificato nel Titolo II (Obiettivi e principi della produzione biologica), nel Titolo III (Norme di produzione) e nel Titolo IV (Etichettatura);
- le norme del D.Lgs. n. 20/2018 in particolare quanto specificato all'art. 9 (Obblighi degli operatori), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- di accettare in caso di trasgressione o di non conformità, le misure imposte (inosservanze e/o irregolarità e/o infrazioni) dall'articolo 30 del Regolamento CE 834/2007 nonché dagli artt. 5 e 11 D.Lgs. n. 20/2018;

- d) di informare, qualora la merce risulta “non conforme”, in forma scritta tutti gli acquirenti della merce di cui sopra al fine di garantire la soppressione di tutte le indicazioni relative alla produzione biologica dai prodotti della partita interessata;
 - e) di accettare e supportare i controlli necessari da parte di ABCERT;
 - f) di consentire l'accesso agli incaricati di ispezione dell'Organismo di Controllo e di eventuali accompagnatori dell'autorità competente e/o dell'organismo di accreditamento, al fine di permettere le verifiche ispettive di tutti i magazzini e strutture di stoccaggio, degli impianti di produzione, degli appezzamenti e della contabilità aziendale (registri), fatture, documenti accompagnatori, certificati, report analitici, ecc.). In caso di una situazione critica, in presenza di osservazioni o reclami scritti che indicano carenze, l'operatore acconsente all'organismo d'accreditamento di fare ulteriori accertamenti (cosiddette visite di vigilanza del mercato) nei suoi stabilimenti.
 - g) di fornire all'Organismo di Controllo tutte le informazioni necessarie e consentire il prelievo dei campioni. A tal fine possono essere sentiti tutti i dipendenti dell'azienda;
 - h) di comunicare immediatamente ad ABCERT tutte le modifiche relative all'azienda (es. ragione sociale, strutture, ecc.);
 - i) di comunicare tempestivamente ad ABCERT eventuali reclami provenienti da terzi, concernenti la qualità dei prodotti biologici, in relazione a quanto descritto dal Regolamento CE 834/2007 e dal D.Lgs. n. 20/2018;
 - j) di conservare accuratamente e per un periodo di 5 (cinque) anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico;
 - k) di comunicare ad ABCERT entro trenta giorni dalla scoperta le eventuali difformità che dovessero essere rilevate dall'Operatore medesimo nello svolgimento della propria attività.
- a) ispezione iniziale o fase di avvio: verifica ispettiva, effettuata dall'ispettore di ABCERT, ai fini della determinazione dell'idoneità dell'Operatore al regime di controllo CE sull'agricoltura biologica (ingresso dell'Operatore nel sistema di controllo);
 - b) ispezione di controllo o successiva verifica ispettiva, effettuata dall'ispettore di ABCERT, in fase successiva al riconoscimento d'idoneità dell'Operatore al regime di controllo CE sull'agricoltura biologica (operatore già nel sistema di controllo);
 - c) ispezioni supplementari o mirate: nei casi in cui si sospetti la non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologico; mirate e proporzionate all'obiettivo specifico; e nei casi in cui risulta necessaria la verifica dell'efficacia dell'azione correttiva.

5.3 ABCERT effettuerà almeno una volta all'anno un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali.

5.4 ABCERT effettuerà altresì ulteriori sopralluoghi, volti a verificare il rispetto della conformità dei prodotti biologici al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche.

5.5 Nella pianificazione delle verifiche ispettive e dei campionamenti, ABCERT programmerà le stesse in funzione delle classi di rischio, come individuate al punto 7.1 del Regolamento Tecnico RT-16 rev. 05 di ACCREDIA (vedi www.accredia.it) che qui si intende integralmente richiamato.

5.6 Detti controlli potranno svolgersi attraverso:

- a) **ispezioni annunciate:** l'Operatore viene preventivamente avvisato, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all'obiettivo;
- b) **ispezioni non annunciate:** ispezioni effettuate a campione e concentrate sull'Operatore per il quale il rischio di accertamento di non conformità è maggiore.

3.2. L'Operatore nomina per i fini inerenti al presente contratto di controllo, i seguenti responsabili (nome e cognome):

L'Operatore, nell'ambito del procedimento di controllo, delega i suddetti responsabili a rilasciare ad ABCERT tutte le dichiarazioni necessarie, nonché di prendere in consegna tutte le dichiarazioni e comunicazioni da parte di ABCERT.

L'Operatore potrà nominare in qualsiasi momento per iscritto altri e ulteriori responsabili o delegati, nonché revocare o limitare la delega data. In ogni caso la delega data potrà essergli opposta fino al momento della revoca o limitazione scritta della stessa.

4. Obblighi di ABCERT

4.1 ABCERT si impegna:

- a svolgere le attività di controllo e certificazione con la perizia e la diligenza richiesta per lo svolgimento dell'attività cui ABCERT medesima è preposta e comunque nel rispetto delle norme previste per gli Organismi di certificazione in base alle modalità previste dal Reg. CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e dal D.Lgs. n. 20/2018;

5. Procedure di sorveglianza

5.1 Al fine di assicurare la conformità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dei mangimi, alle disposizioni comunitarie e nazionali, ABCERT attiverà un sistema di controllo ed ispezione durante tutto il processo produttivo, con riferimento al tipo di attività sottoposta al controllo e come definito dal Reg. CE 834/2007 e successive modifiche nonché dal D.Lgs. n. 20/2018.

5.2 Le ispezioni sul processo produttivo si distinguono in:

6. Non conformità e relativi provvedimenti

6.1 Per non conformità, ai sensi del D.Lgs. n. 20/2018 e del DM n. 15962/2013, si intende il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica. La non conformità si determina da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

6.2 La non conformità di un'azienda aderente al sistema di controllo di ABCERT, ossia il non soddisfacimento dei requisiti specificati dalla normativa che disciplina il metodo di produzione biologico, può essere classificata ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 20/2018 come inosservanza, irregolarità o infrazione.

6.3 Nell'ambito delle tre categorie di non conformità (inosservanza, irregolarità e infrazione) si applicano ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 20/2018 i seguenti provvedimenti: diffida, soppressione delle indicazioni biologiche, sospensione della certificazione ed esclusione dell'Operatore. I provvedimenti vengono emessi direttamente da ABCERT.

Inosservanza: Le inosservanze sono inadempienze di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformità dei prodotti o di affidabilità dell'operatore.

L'accertamento di una o più inosservanze comporta l'applicazione da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui sopra, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, è applicata la soppressione delle indicazioni biologiche.

Irregolarità: Le irregolarità sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa.

L'accertamento di una o più irregolarità comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

Infrazioni: Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore.

L'accertamento di una o più infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o più attività ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorità competente. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato.

6.4 I provvedimenti adottati da ABCERT, a seguito di rilevate non conformità ancora pendenti, impediscono all'Operatore di cambiare organismo di controllo, in quanto detti motivi ostano al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte di ABCERT.

6.5 ABCERT non può essere considerato responsabile della qualità dei prodotti e non assume la responsabilità per eventuali mancati guadagni o altre perdite economiche.

7. Ricorsi e reclami

7.1 L'Operatore può presentare ricorso contro i provvedimenti comminati da ABCERT.

7.2 Il ricorso va presentato in forma scritta all'Organo collegiale dei ricorsi/reclami appositamente istituita in seno ad ABCERT - che garantisce imparzialità e indipendenza del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 20/2018 - entro il termine perentorio e a pena di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, specificando con chiarezza i motivi del proprio dissenso e chiedendo la revisione del provvedimento, nonché allegando tutta la documentazione eventualmente necessaria a supporto delle proprie argomentazioni.

7.3 L'Organo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Resta inteso che, una volta emanato il provvedimento, il prodotto non può essere movimentato sino alla pronuncia dell'Organo collegiale dei ricorsi.

7.4 Qualora l'Operatore dissenta dalla decisione presa da ABCERT, le parti convengono che l'accertamento tecnico del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Arbitrale, verrà definito da un perito, nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, con efficacia vincolante tra le parti. Il regolamento arbitrale potrà essere visionato sul sito www.camcom.bz.it.

7.5 Le spese sono a carico della parte soccombente.

7.6 L'Operatore assoggettato al sistema di controllo può formulare un reclamo alla ABCERT oppure agli Organi competenti oppure all'Organismo di accreditamento, in relazione ad ogni aspetto ed in ogni fase dell'attività espletata da ABCERT.

8. Corrispettivi e modalità di pagamento

8.1 I corrispettivi dovuti ad ABCERT a fronte del servizio di controllo e certificazione, di cui al presente contratto, sono determinati nel documento riferito alle specifiche condizioni economiche applicate all'Operatore, di cui all'allegato 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8.2 L'Organismo di Controllo si riserva di apportare annualmente e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, variazioni ai prezzi indicati nel tariffario. In assenza di aggiornamenti del tariffario, quest'ultimo deve ritenersi automaticamente incrementato in misura pari all'indice ISTAT annuale per le famiglie di impiegati ed operai.

8.3 I corrispettivi per il servizio di controllo e certificazione devono essere saldati dall'Operatore entro e non oltre 30 giorni dopo il ricevimento dell'esito dei controlli effettuati, indipendentemente dall'esito di tale controllo, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato da ABCERT.

8.4 I corrispettivi sono dovuti ad ABCERT anche in caso di emanazione di provvedimenti in seguito ad accertate non conformità, che impediscono il rilascio e/o il mantenimento di attestazioni e certificazioni.

8.5 In caso di ritardato pagamento verrà applicata la misura di sospensione della certificazione per un periodo massimo di 9 mesi ai sensi del DM 15962/2013. Nel caso in cui l'operatore non regolarizzi la sua situazione entro massimo 9 mesi verrà applicato il provvedimento di esclusione. Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione. In caso di esclusione l'operatore deve presentare una nuova notifica.

9. Durata e recesso

9.1 Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della sottoscrizione indicata in calce. Alla scadenza esso si rinnoverà tacitamente per ulteriori anni 1 (uno), e così per ogni successiva scadenza, salvo che una parte faccia pervenire all'altra disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.

9.2 L'Operatore che vorrà definitivamente rinunciare al sistema di certificazione, potrà comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. In tal caso l'Operatore dovrà versare le quote sino alla sua permanenza nel sistema di controllo.

9.3 Il contratto si intenderà reciprocamente cessato al momento del ricevimento della comunicazione di recesso dell'Operatore.

10. Restituzione della certificazione

10.1 L'Operatore assoggettato al sistema di controllo ABCERT, nel caso in cui riceva una sanzione definitiva di esclusione dal sistema di controllo o nel caso in cui intenda passare ad un altro Organismo di Controllo, ovvero nel caso receda dal presente contratto, deve restituire ad ABCERT tutte le etichette autorizzate o le certificazioni emesse ancora presenti in azienda e non utilizzate. In alternativa l'Operatore deve fornire prova certa e documentata della distruzione delle etichette, imballaggi o altro recanti i riferimenti alla certificazione di ABCERT.

11. Utilizzo del marchio

11.1 L'Operatore che adotta il metodo di produzione biologico, ammesso al sistema di controllo di ABCERT, può richiedere ad ABCERT l'autorizzazione all'impiego del marchio ABCERT per contrassegnare i prodotti controllati e certificati.

11.2 ABCERT esercita un controllo sui diritti di proprietà sull'utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio sui prodotti certificati e sul materiale di consumo. In caso di utilizzo improprio del marchio da parte dell'Operatore, ABCERT si riserva ogni azione di legge.

12. Riservatezza e trattamento dei dati personali

12.1 ABCERT si impegna a garantire la massima riservatezza professionale in merito alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo. Tutti i componenti nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici di ABCERT sono tenuti alla riservatezza e si impegnano a non divulgare informazioni, ottenute durante lo svolgimento dell'attività, fermo restando gli obblighi di informazione cui è tenuta ABCERT, derivanti da disposizioni di legge o giudiziali.

12.2 ABCERT ha notificato all'Operatore l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nonché del Reg. (UE) 679/2013 (GDPR) (vedasi all. 2)

13. Clausola risolutiva espressa

13.1 E' facoltà di ABCERT risolvere immediatamente e senza preavviso il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, in caso di gravi inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto. Sono considerati tali:

- a) il mancato pagamento o il ritardato pagamento di oltre 30 giorni del corrispettivo annuo concordato;
- b) la violazione degli obblighi di cui all'art. 3 del presente contratto.

13.2 L'eventuale tolleranza alle inadempienze di cui sopra non comporta per ABCERT rinuncia al diritto di risolvere ipso iure il presente contratto.

14. Elezione di domicilio

14.1 Ogni comunicazione riguardante il presente contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ove le parti, rispettivamente, dichiarano di eleggere domicilio esclusivo:

Luogo e Data: _____

ABCERT GmbH:
(-legale rappresentante-)

L'operatore
(-legale rappresentante-)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare espressamente i seguenti articoli: 3 (obblighi dell'Operatore), 7 (Ricorsi e reclami), 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 10 (Restituzione della certificazione), 11 (Utilizzo del marchio), 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (legge applicabile e foro competente).

Luogo e Data: _____

ABCERT GmbH:
(-legale rappresentante-)

L'operatore
(-legale rappresentante-)

Allegato 1: tariffario

Allegato 2: informativa sull'utilizzo dei dati personali

Allegato 3: compilazione dei dati aziendali

- ABCERT: via Enzenberg 38, I – 39018 Terlano

- L'Operatore: _____

14.2 Eventuali variazioni del domicilio eletto produrranno effetto soltanto all'esito del ricevimento, da parte dell'altro contraente, di apposita comunicazione.

15. Legge applicabile e foro competente

15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al Servizio di mediazione della Camera arbitrale della C.C.I.A.A. di Bolzano per un tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 28/2010.

15.3 Nel caso in cui il tentativo fallisse, per tutte le controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

16. Disposizioni finali

16.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

16.2 Considerato che l'Organismo di Controllo, nell'espletamento della propria attività di controllo e certificazione, deve rigorosamente attenersi alle disposizioni legislative, nonché alle prescrizioni che vengono periodicamente emanate/aggiornate dall'ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), le parti concordemente convengono che, in presenza di modifiche legislative e/o di emanazione di nuove prescrizioni da parte di ACCREDIA o di MiPAAF, il contratto venga automaticamente adeguato.

16.3 In tal caso ABCERT si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azioni correttive comporta sospensione della certificazione.